



Dipartimento di Giurisprudenza

IL TRAFFICO DI STUPEFACENTI: PROFILI PROCESSUALI

ANNALISA MANGIARACINA
annalisa.mangiaracina@unipa.it

Sommario

- *Art. 74 D.P.R. n. 309/1990*
- *Implicazioni processuali*
- *Alcune questioni:*
 - 1) competenza
 - 2) conflitti di giurisdizione
 - 3) operazioni sotto copertura
- *La giurisdizione «internazionale»*



Art. 74 T.U. n. 309/1990

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope**
 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.
 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni

Art. 74 T.U. n. 309/1990

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito

Il «doppio binario»

- **Collocata all'art. 51 co. 3 *bis* c.p.p.:** competenza per le indagini alla Procura distrettuale; le funzioni di GIP sono esercitate dal magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 328 co. 1 *bis*)
- **QUALI RICADUTE SUL VERSANTE PROCESSUALE?**
- termini di durata delle indagini preliminari **più lunghi** (art. 407 co. 2 c.p.p.);
- la richiesta di proroga delle indagini preliminari **non è notificata** alla persona sottoposta ad indagini: manca il contraddittorio c.d. «cartolare» (art. 406 co. 5 *bis* c.p.p.);
- ammesse le **intercettazioni** tradizionali e quelle su dispositivo portatile a mezzo *trojan* (art. 266 co. 2 *bis* c.p.p.), la cui entrata in vigore è stata prorogata (d.l. n. 28/2020);
- ammesse le intercettazioni **preventive** (art. 226 disp. att. c.p.p.);

Il «doppio binario»

- **presunzione di adeguatezza (relativa) della custodia cautelare in carcere: art. 275 comma 3 c.p.p.** (“salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure”). In precedenza v. C. Cost. sent. n. 231/2011;
- **deroghe ai criteri di ammissione** della prova: art. 190 *bis* c.p.p.;
- **partecipazione** dell'imputato che si trovi in stato di detenzione a **distanza** alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputato, anche relativi a reati per i quali sia in libertà (art. 146 *bis* disp. att. c.p.p.);
- non è ammesso il **concordato in appello**: art. 599 *bis* co. 2 c.p.p.;
- tra i reati ostativi alla concessione di misure alternative alla detenzione (art. 4 *bis* ord. penit.): v. Corte cost. n. 253/19 sui permessi premio;
- è esclusa l'espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare (art. 47 *ter* co. 1 ord. penit.).

Il «doppio binario»

- I delitti previsti dal TU stupefacenti sono tra quelli che legittimano le **operazioni sotto copertura** disciplinate dall'art. 9 l. n. 146/2006 di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.
- Le operazioni sotto copertura possono essere compiute anche in esecuzione di un OEI.

La competenza

- Processi cumulativi nei quali le posizioni dei singoli imputati possono essere differenziate; normalmente il reato associativo è quello più grave e, quindi, determina la competenza, ai sensi dell'art. 16 c.p.p.
- **Artt. 8 e 9 c.p.p.:** criteri di determinazione della competenza per territorio.

La competenza

- **Cass., Sez. III, n. 38008/2019**
- Con riguardo ai reati associativi la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (Cass., n. 41012/2018; n. 4118/2018).
- Questo luogo, con riguardo ad un'**associazione finalizzata al narcotraffico**, è stato individuato in quello cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e lo smercio dello stupefacente, ritenendosi, invece, irrilevante il luogo di acquisto della sostanza stupefacente (n. 4118 del 2018, cit.).

La competenza

- Quando l'attività di programmazione, ideazione e direzione **non si esaurisce in un solo luogo**, è ragionevole individuare la competenza in relazione al territorio nel quale si svolge la **parte principale di tale attività**: è sempre all'attività di **organizzazione**, e non a quella di esecuzione del programma associativo, che occorre avere riguardo.
- Di conseguenza, il luogo di commissione di reati facenti parte del programma dell'organizzazione criminale assume rilievo ai fini della determinazione della competenza per territorio per il reato associativo, a norma dell'art. 8 c.p.p., solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo criminale, ovvero la parte principale di tali attività, nonché, ma esclusivamente in subordine, quando non è possibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art- 9, comma 1, come luogo nel quale è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione

La competenza

- Quanto alla posizione di un coimputato che aveva acquistato importanti partite di cocaina, con la consapevolezza di relazionarsi con un gruppo organizzato transnazionale che importava questa sostanza stupefacente dall'estero per venderla in Italia, si è affermato il legame finalistico delle sue condotte con il reato associativo.
- **Come individuare la connessione teleologica ai sensi dell'art. 12 c.p.p., lett. c)?**

non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore del reato mezzo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390/2017, Patroni Griffi).

Per ravvisare la connessione teleologica di cui all'art. 12, lett. c), non è neppure necessaria la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2.

Il conflitto di giurisdizioni

- **D.lgs. 15.2.2016, n. 29:** ha trasposto la DQ 2009/948/GAI sulla «prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione dei procedimenti penali».
- Il d.lgs. base per risolvere il problema della **litispendenza** derivante dalla sovrapposizione di più iniziative penali nei confronti della stessa persona e per lo stesso fatto derivanti dall'applicazione di principi di determinazione della giurisdizione come quello di territorialità.

Il conflitto di giurisdizioni

- L'art. 2, lett. a, del d.lgs. n. 29/2016 afferma che per "procedimenti paralleli" si intendono "procedimenti penali, sia in fase di indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale, pendenti in due o più Stati membri per gli **stessi fatti** nei confronti della medesima persona".
- Per la configurabilità di "procedimenti paralleli" è necessario che gli stessi abbiano ad oggetto gli "**stessi fatti**", i quali si individuano, anche nella giurisprudenza sovranazionale (cfr. C. Cost, sent. n. 200/2016), sulla base della **corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, da considerare in tutti i suoi elementi costitutivi sulla base della triade condotta-nesso causale-evento.**

Il conflitto di giurisdizioni

- L'identità del fatto, rilevante ai fini dell'operatività del principio del *ne bis in idem*, non sussiste qualora, in relazione a periodi diversi, siano contestati all'imputato due diversi reati permanenti nell'ambito della stessa associazione (n. 49921/2018, con riferimento ad imputato già condannato per la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti fino a una certa data, al quale era contestato, in relazione a un periodo successivo, lo svolgimento della diversa condotta di organizzatore nell'ambito della medesima consorteria, che, pur se in continuità successiva con quella oggetto del precedente accertamento, aveva mutato, almeno in parte, compagine e luoghi di commissione dell'attività illecita, ma anche Sez. 6, n. 19486 del 01/02/2018, Bumbaca, Rv. 273077-01, anch'essa relativa a fatti riconducibili alla fattispecie associativa di cui al D.P.R. n. 309/90, art. 74).

Il conflitto di giurisdizioni

Il meccanismo preventivo si fonda su un **obbligo di contatto** tra autorità procedenti, obblighi di risposta alle richieste e di consultazione finalizzato alla concentrazione dei procedimenti paralleli in un solo Stato membro.

L'art. 4 del d. lgs. 29/2016 – riprendendo il contenuto dell'art. 5 della decisione quadro – prevede **un obbligo** in capo all'autorità italiana procedente, che «abbia fondato motivo per ritenere che sia in corso un procedimento parallelo in altro Stato membro», di prendere contatto con quest'ultimo al fine di verificare l'effettiva contestuale pendenza e, in caso di effettiva pendenza, per avviare le consultazioni dirette finalizzate all'eventuale concentrazione dei procedimenti penali in un unico Stato membro.

Il conflitto di giurisdizioni

- La decisione sulla concentrazione del procedimento dovrà essere adottata direttamente dalle autorità giudiziarie coinvolte sulla base di una serie di criteri guida elencati nel comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo e che richiamano quelli previsti nel considerando n. 9 della decisione quadro. Anche in questo caso, si tratta di un **catalogo aperto**, non vincolante e non gerarchicamente ordinato, tra cui rileva, come ricordato dalla relazione di accompagnamento al decreto legislativo, «soprattutto, l'apprezzamento del luogo in cui si è verificata la maggiore parte degli atti criminali o di maggior danno, il luogo di residenza dell'accusato e la possibilità di ottenerne l'estradizione».
- È previsto che “in ogni momento le autorità competenti italiane e degli altri Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust, nei casi di cui all'art. 4 della DQ 2002/187/GAI che istituisce Eurojust come modificata dalla decisione 2009/426/GAI” (art. 9).

Il conflitto di giurisdizioni

- Quali sono gli effetti sui procedimenti interni di queste consultazioni dirette dal PG presso la Corte d'appello territorialmente competente?
- Non determinano la sospensione, ma precludono la pronuncia di una sentenza (art. 10 co. 1), per un **periodo limitatissimo, e precisamente non superiore a venti giorni** (art. 10 co. 2).

Il conflitto di giurisdizioni

- **Artt. 746 bis, ter e quater c.p.p.** (aggiunto dal d.lgs. n. 149/2017): trasferimento dei procedimenti penali
- «Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'UE, possono essere disposti, **quando previsto dalle convenzioni internazionali**, sia il trasferimento del procedimento...che l'assunzione...»
- **Termine finale:** fino a quando non sia esercitata l'azione penale;
- **Trasferimento a favore** dello Stato che presenti più stretti legami territoriali con il fatto per cui si procede o con le fonti di prova

Le operazioni sotto copertura

- Distinguo **agente infiltrato** (undercover agent)-agente provocatore (provocateur agent)
- Il **primo** è un appartenente alle forze dell'ordine o un suo collaboratore che agisce in modo controllato nell'ambito di un'attività di indagine ufficiale ed autorizzata con finalità di osservazione, controllo e contenimento delle azioni illecite altrui;
- il **secondo**, invece, anche al di fuori di un'indagine ufficialmente autorizzata, determina altri soggetti alla commissione di reati che, senza la sua azione non sarebbero stati commessi e la sua attività non è consentita.
- Sul distinguo v., *ex multis*, Corte EDU, 14.2.2017, *Patrasku v. Romania* (leading case: 9 giugno 1998, *Teixeira de Castro v. Portogallo*).

Le operazioni sotto copertura

- Art. 9, co. 1, lett. a) individua una speciale **causa di giustificazione** – così definita al co. 1 *bis* - e, quindi, di esclusione della punibilità di quegli Organi di Polizia giudiziaria che, «nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, **al solo fine di acquisire elementi di prova**», in ordine a **specifici delitti**, commettano fatti ordinariamente costituenti reato.
- **Soggetti:**
- A) ufficiali e agenti di P.G.;
- B) ausiliari (coadiuvano a vario titolo l'agente infiltrato nell'espletamento delle sue mansioni, senza prendere però materialmente parte al concreto svolgimento delle attività sotto copertura);
- C) interposte persone (partecipano alle attività sotto copertura autorizzate dalla legge e possono essere sia esterne alle Forze di Polizia, come nel caso dei confidenti, dei partecipi dell'organizzazione infiltrata, degli interpreti che accompagnano l'agente per consentirgli di dialogare con interlocutori stranieri).

Le operazioni sotto copertura

- Quale rapporto con la scriminante di cui all'art. 51 c.p. (adempimento di un dovere)? L'agente infiltrato che non abbia rispettato tutte le indicazioni procedurali dettate dalla legge vigente al momento dei fatti (nel caso di specie l'art. 97 d.p.r. n. 309/1990), non deve essere considerato punibile quando abbia tenuto un comportamento di tipo meramente "passivo", di osservazione e controllo dei reati, e si sia determinato ad agire in forza di elementi che non aveva preso originariamente in considerazione [Cass., sez. III, 7.4.2011, n. 17199).
- Come intendere il riferimento all'«acquisizione di elementi di prova»? Occorre che vi sia una notizia di reato in relazione ad uno dei reati elencati: esclusa la ricerca di notizie su un reato futuro o non ancora commesso

Le operazioni sotto copertura

- **Attività scriminate:** «danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego»...(lett. a)

Le operazioni sotto copertura

- **Altre condotte:** gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identità o indicazioni di copertura, rilasciati dagli organismi competenti secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al co. 5, anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al più presto e comunque entro le quarantotto ore dall'inizio delle attività» (co. 2).

Le operazioni sotto copertura

■ Specifiche ulteriori attività (co. 6):

☒ Se necessario per acquisire rilevanti elementi di prova ovvero per individuare i responsabili dei delitti di cui al co. 1, per i delitti di cui al DPR n. 309/90 (limitatamente ai casi previsti dagli artt. 70, co. 4, 6 e 10, 73 e 74), possono omettere o ritardare gli atti di propria competenza dando avviso al PM e, per le attività antidroga, anche alla Direzione centrale per i servizi antidroga per il necessario coordinamento anche in ambito internazionale, nonché per i delitti di cui all'art. 51 co. 3 *bis* al PNAA; per gli stessi motivi possono omettere o ritardare provvedimenti cautelari personali o reali (sequestro).

Le autorizzazioni

- Art. 9 co. 1-*bis*: la causa di giustificazione si applica quando «(...) le attività sono condotte in attuazione di operazioni **autorizzate e documentate** (...)».
- Autorizzazione, debitamente documentata (co.1 *bis*), rilasciata dagli organi
 - competenti indicati al co. 3;
- l'autorità giudiziaria competente per le indagini (il PM) deve, tuttavia, ricevere preventiva comunicazione dell'avvio dell'operazione, nonché delle modalità di svolgimento, dei soggetti che vi partecipano e dei risultati, potendo a sua discrezione richiedere l'indicazione del nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile, nonché quelli degli eventuali ausiliari e delle interposte persone impiegati (co. 4). Il PM deve comunque essere informato senza ritardo, nel corso dell'operazione, delle modalità e dei soggetti che vi partecipano, nonché dei risultati delle stesse.
- Sul controllo giudiziario v. C.EDU, *Nosko e Nefedov c. Russia*, 2014

La «veste» processuale dell'infiltrato

■ Cass., n. 38488/2008.

- Nel caso in cui l'agente infiltrato agisca in mancanza dei presupposti di legge o esorbiti dai limiti imposti alla sua azione e si ravvisi nel suo comportamento un fatto penalmente rilevante, egli assume la figura di **coimputato o di imputato in procedimento connesso o collegato** e, pertanto, alle sue dichiarazioni devono applicarsi le regole di assunzione e di valutazione di cui agli artt. 210 e 192 c.p.p.
- Se si esclude la punibilità dell'agente infiltrato per avere agito in conformità ai presupposti e ai limiti imposti dalla legge, questi assume a tutti gli effetti la qualifica di **testimone**, con la conseguenza della inapplicabilità del disposto degli ultimi artt. citati. Pertanto, alle dichiarazioni dell'agente infiltrato che agisca in presenza dei presupposti e secondo le modalità di legge non si applica il criterio valutativo di cui all'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p. (v., però, Cass., n. 40513/2011 secondo cui la mera inosservanza da parte degli ufficiali di p.g. della procedura di acquisito simulato non incide sulla loro capacità a testimoniare).

La testimonianza dell'infiltrato

- **Art. 147 bis disp. att. c.p.p.** : obbligo di procedere all'esame dibattimentale con le cautele idonee ad evitare che il volto di tali persone sia visibile e, di regola, con il mezzo della videoconferenza, a meno che il giudice non «ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare» (co. 1 *bis*)
- **Testimonianza anonima:** le generalità sono ignote all'imputato, al suo difensore e al giudice. Possono essere conosciute dal PM (*ex art. 9 co. 4*). **Automatismo tra azione undercover e testimonianza con identità fittizia:** compatibilità della disciplina nazionale con la CEDU (*Van Mechelen e altri c. Paesi Bassi*, 23.4.1997, § 56; *Krasniki c. Repubblica Ceca*, 28.2.2006).
 -
- **Soluzioni:** rivelare l'identità al giudice/controllare se l'anonimato può incidere sulla valenza probatoria della testimonianza.
- **Documentazione dell'attività sotto copertura: verbale o annotazione?**
- **Art. 115 co. 1 bis disp. att. c.p.p.**: indicazione delle generalità di copertura nelle annotazioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 357 c.p.p. redatte nel corso delle indagini preliminari.

La testimonianza dell'infiltrato

- **Art. 497 co. 2 bis c.p.p. (modificato, da ultimo, dal d.l. 18.2.2015, n. 7): indicazione delle generalità di copertura utilizzate nel corso delle attività.**
- **Ambito soggettivo:**
 - ☐ Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria italiana ed esteri, dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza, loro ausiliari e interposte persone;
- **Ambito oggettivo:**
 - ☐ Attività sotto copertura ai sensi dell'art. 9 l. n. 146/2006
 - ☐ Attività ai sensi della l. n. 124/2007 → l'art. 24 consente uso identità di copertura sulla base di un'autorizzazione del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, in una procedura senza coinvolgimento dell'autorità giudiziaria.

La testimonianza dell'infiltrato

- **L'agente infiltrato sentito come testimone: 1) Può riferire su quanto appreso nel corso della sua attività dalla persona indagata?**
- **NORME DI RIFERIMENTO:**
 - ☐ art. 62 c.p.p.: divieto di testimonianza sulle dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta ad indagini;
 - art. 63 co. 2 c.p.p.: se la persona deve essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate

La testimonianza dell'infiltrato

- Si **esclude** l'applicazione del divieto di testimonianza di cui all'art. 62 c.p.p. su quanto appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione, « in quanto tale divieto può riguardare solo le dichiarazioni rappresentative di fatti precedenti e non quelle che costituiscano o accompagnino la condotta direttamente riferita dal testimone ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte, e, d'altro canto, il divieto medesimo attiene alle sole dichiarazioni rese "nel corso del procedimento", e, pertanto, funzionalmente alla formazione di un atto processuale, mentre l'agente infiltrato non agisce al fine di redigere atti come ufficiale di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica, quanto piuttosto (nei limiti fissati dalla legge) **quale partecipe del fatto** successivamente testimoniato» (Cass., n. 38488/2008; n. 41730/2006; n. 6702/2005).

La testimonianza dell'infiltrato

- Neppure può trovare applicazione il limite di utilizzabilità previsto dall'art. 63 co. 2, poiché tale norma si riferisce alle dichiarazioni rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio, mentre le dichiarazioni di cui si tratta non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma si inseriscono invece in un contesto commissivo (Cass., n.14714/2016).
- **2) Si applica agli agenti sotto copertura la norma che vieta agli ufficiali e agenti di p.g. di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni secondo le modalità previste dalla legge (art. 195 co. 4 c.p.p.)?**
- **Posizione della dottrina (Balsamo, Barrocu):**
- Correlazione tra mancata verbalizzazione e possibilità di espletamento dell'attività sotto copertura: ammissibilità della testimonianza indiretta della p.g. se per continuare a svolgere l'attività sotto copertura è indispensabile evitare di formalizzare in un verbale il contenuto delle informazioni raccolte.

L'inutilizzabilità della prova

- **Sono utilizzabili i risultati degli atti di indagine acquisiti in violazione della legge?**
- Non sono lecite le operazioni **sotto copertura** consistenti nell'incitamento o nell'induzione alla commissione di un reato da parte soggetto indagato, in quanto all'**agente** infiltrato non è consentito commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili e di quelle strettamente e strumentalmente connesse. Una simile condotta, oltre a determinare responsabilità penale dell'infiltrato, produce, quale ulteriore conseguenza, l'inutilizzabilità della prova acquisita e rende l'intero procedimento suscettibile di un giudizio di non equità ai sensi dell'art. 6 della CEDU (Cass., n. 37805/2013; Cass., n. 38488/2008).
- Si ritiene, però, legittimo il sequestro probatorio del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, rinvenute a seguito di attività di p.g. della quale sia stato riconosciuto il superamento dei limiti imposti alla legge (Cass., n. 1258/2012; Cass., S.U., n. 5021/1996, avente ad oggetto la *res* rinvenuta a seguito di una perquisizione illegittima).

ICC e traffico di stupefacenti

- Autumn **1989**: Following Trinidad and Tobago suggestion to establish a specialised ICC, the UN places the question of establishing an ICC for illicit drug traffickers on the Fall agenda of the UN General Assembly and requested the ICL to prepare a Report.
- Contemporaneously, the International Institute of Higher Studies in Criminal Sciences (Siracusa), in cooperation with the United Nations Crime Prevention Branch and the Italian Ministry of Justice, convened a committee of experts in June **1990** to prepare a draft statute. The text prepared by Professor Bassiouni was submitted to the Eighth United Nations Congress on Crime Prevention and the Treatment of Offenders, held in Havana, August-September, **1990** which recommended that the ICL take up the matter.
- In response to the mandate, the ICL in 1990 completely a Report that was submitted to the 45TH session of the General Assembly. The Report was not limited to the drug trafficking, but was favorably received by the General Assembly, which encouraged the ICL to continue. The ICL went from a mandate limited to drug trafficking to a wider project of preparing a comprehensive statute for an ICC.

ICC e traffico di stupefacenti

- **Art. 20 Project Statute for an ICC**, presented during the 49^a General Assembly in 1994: “The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) The crime of aggression; (c) Serious violations of the laws and customs applicable in armed conflict; (d) Crimes against humanity; (e) Crimes, established under or pursuant to the treaty provisions listed in the Annex, which, having regard to the conduct alleged, constitute **exceptionally serious crimes of international concern**”.
- In particular, among crimes listed in the Annex, that, following applicable treaties, were deemed as serious crimes, were mentioned “Crimes involving illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances as envisaged by **article 3, paragraph 1, of the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988** which, having regard to article 2 of the Convention, are crimes with an international dimension” (n. 9).

ICC e traffico di stupefacenti

- Caribbean States felt that drug offences should be included within the ICC's jurisdiction when committed:
- (a) on a large scale (and) (or) in a transboundary context,
- (b) within the framework of an organised and hierarchical structure;
- (c) with the use of violence and intimidation against private persons, judicial persons or other institutions, or members of the legislative, executive or judicial arms of government, (thereby) creating fear or insecurity within a state or disrupting its economic, social, political or security structures or with other consequences of a similar nature;
- or d) in a context in which corrupt influence is exerted over the public, the media and public institutions.

ICC e traffico di stupefacenti

- The Proposal was rejected during the UN Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an ICC (15 June 17 July 1998).
- Final Act of the Conference: “no generally **acceptable definition of the crimes** of [...] drug crimes could be agreed upon for the inclusion, within the jurisdiction of the Court”. Notwithstanding, it was recognised that illicit drug trafficking “is a very serious crime, sometimes destabilizing the political and social and economic order in States [...] which pose serious threats to international peace and security”. It was recommended to the Conference for the revision of the Statute, to examine the topic “with a view to arriving at an acceptable definition and their inclusion in the list of crimes within the jurisdiction of the Court”.

ICC e traffico di stupefacenti

- **Objections:** the current system of **bilateral and multilateral** agreements is adequate for prosecuting International drug trafficking cases and it would be inappropriate for the ICC to take jurisdiction because drug trafficking is not universally considered a serious crime of international concern.
- Moreover the large number of transnational drugs violations would overwhelm the ICC' capacity to prosecute effectively.